



COMUNE DI MORGEX

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 16/02/2012

OGGETTO :

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco	Sì
LUBOZ Elena - Vice Sindaco	Sì
BARZAGLI Federico - Consigliere	Sì
BIZEL Mirko - Consigliere	Sì
BLANCHET Fulvio - Consigliere	Sì
CHANOINE Armando - Consigliere	Sì
DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Consigliere	Sì
GILLIO Michele Piero - Consigliere	Sì
CHABOD Eliana - Consigliere	No
PAVESE Vittorio - Consigliere	Sì
SPATARI Nicodemo - Consigliere	Sì
QUINSON Daniele Dante - Consigliere	Sì
SORRENTI Francesca - Consigliere	Sì
TOVAGLIARI Herbert - Consigliere	Sì
VIERIN Manuela - Consigliere	No
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor VILLAZ Judith.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n.201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06.12.2011 suppl. ord. n.251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 30.12.1992, n.504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n.446 ed in particolare l’art.52 nonché l’art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO che occorre pertanto stabilire le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. 201/2011, come sopra convertito, all’art.13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446 del 15 Dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis del D.L. 30 Dicembre 1993, n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n.133;

PRESO ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504 e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. 201 del 06.12.2011, come sopra convertito;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art.3, comma 48 della Legge 23 Dicembre 1996, n.662, i seguenti applicatori:

a)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dal 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

UDITA la proposta del Sindaco relativamente alle aliquote 2012:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 0,76 % (PER CENTO) |
|--|

ad esclusione delle seguenti fattispecie:

1)	<p>Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate</p> <p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <p>a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p> <p>b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p>	0,4%
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del decreto legge 30.12.1993, n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n.133;	0,1 %

RITENUTO, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00= la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

DATO ATTO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 dello stesso D.L. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO, altresì, che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00=), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00=;

UDITO il Consigliere QUINSON il quale a nome del gruppo di minoranza esprime parere favorevole all'applicazione della nuova imposta nella misura base per questo primo anno di sperimentazione, rilevando la necessità di predisporre poi il relativo regolamento verificando la possibilità di modulare le aliquote, tenendo conto della realtà locale;

RICHIAMATA la legge regionale 07 Dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario dell'ente ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta";

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 0,76 % (PER CENTO) |
|--|

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	0,4%
----	---	------

2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del decreto legge 30.12.1993, n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n.133;	0,1 %
----	--	-------

DI DARE ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. 201 del 06.12.2011, come sopra convertito;

DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00= la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

DI DARE ATTO, altresì:

- Che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- Che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione base (Euro 200,00=) non può superare l'importo massimo di Euro 400,00=;
- Che per abitazione principale, intesa dal legislatore, è "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

DI DARE ATTO che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DI PROVVEDERE, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art.13, comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

DI IMPEGNARSI, in fase di predisposizione del regolamento relativo all'applicazione dell'imposta di cui trattasi, ad approfondire la possibilità di modulare e differenziare le aliquote.

IL PRESIDENTE
f.to : GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : VILLAZ Judith

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 07-mar-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VILLAZ Judith

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-mar-2012

Ai sensi della L.R. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VILLAZ Judith

=====

REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)